

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 786-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992,
n. 439, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, che reitera il decreto-legge 18 settembre 1992, n. 381, non convertito nei termini costituzionali.

Il testo dell'attuale provvedimento è analogo al precedente e risponde alle medesime esigenze di ordine giuridico e politico che ne avevano richiesto l'adozione in termini di necessità e di urgenza.

L'iniziativa del Governo conferma l'orientamento della Corte costituzionale, secondo cui non esiste un principio generale di proroga a tempo indefinito nel nostro ordinamento giuridico, anche per rispettare le regole della buona ed imparziale amministrazione previste dall'articolo 97 della Costituzione, con cui certamente appare confliggente la precarietà indefinita di un organo scaduto.

Va tenuto presente che la Commissione nell'esaminare il decreto legge n. 381 propose due emendamenti all'articolo 8, concernenti i poteri degli organi già scaduti durante il periodo entro cui occorre procedere alla ricostituzione degli stessi e l'armonizzazione dei termini di scadenza con le procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il decreto-legge n. 439 ha recepito tali suggerimenti. La Commissione propone, pertanto, che sia convertito senza ulteriori modifiche e che l'Assemblea dichiari assorbito nel disegno di legge n. 786 il disegno di legge n. 576, già in stato di relazione, del quale la Commissione aveva proposto l'assorbimento nel disegno di legge di conversione del precedente decreto (V. atto Senato nn. 629 e 576-A).

SAPORITO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 381.

Decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 19 novembre 1992.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con principi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; principi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione dello Stato, nonché agli organi di amministrazione degli enti pubblici e delle persone giuridiche, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province e dei comuni e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

Articolo 2.

(Scadenza e ricostituzione degli organi)

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

Articolo 3.

(Proroga degli organi - Regime degli atti)

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

Articolo 4.

(Ricostituzione degli organi)

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

Articolo 5.

(Efficacia dell'atto di ricostituzione. Regime dei controlli)

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo. Nella pendenza dei controlli e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

Articolo 6.

(Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità)

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.
2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
3. I titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

Articolo 7.

(Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi)

1. Ai fini di esercitare un'azione di controllo e di impulso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.
2. Le amministrazioni dello Stato competenti e gli enti pubblici interessati debbono far pervenire periodicamente i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e fornire, a richiesta di questa, tutte le notizie in materia.

Articolo 8.

(Norme finali e transitorie)

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.
2. Gli organi amministrativi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già scaduti e operino pertanto in proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro quarantacinque giorni dalla data medesima. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6.
3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.

Articolo 9.

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del presente decreto.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI